

Deliberazione n. 28/2014



La CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Donato CENTRONE	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio dell'8 maggio 2014 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera n. 1424 del 14 febbraio 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 12 del 25 febbraio 2013 – assunta al protocollo della segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 28 febbraio 2013 con il n. 0000800-28/02/2013-SC_LIG-T85-A – con la quale il Sindaco del Comune di Camporosso ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 39/2014 del 6 maggio 2014 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini;

PREMESSO:

Il Sindaco del Comune di Camporosso ha formulato una richiesta di parere sulle modalità applicative della specifica sanzione conseguente al mancato rispetto del patto

di stabilità interno consistente nella rideterminazione delle indennità di funzione dei componenti della Giunta comunale con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Il Comune, infatti, in base ai dati del monitoraggio semestrale è risultato inadempiente rispetto agli obiettivi del patto per l'anno 2012 e, pertanto, è assoggettato nell'anno successivo – ovvero nel 2013 – alle misure previste dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, tra cui figura, alla lettera e), anche quella in argomento.

Nell'istanza viene fatto presente che, rispetto alla data del 30 giugno 2010 presa a riferimento dalla norma in questione, nel 2013 la composizione della Giunta comunale risulta variata a seguito della riduzione da 6 a 5 del numero di assessori (oltre che per la sopravvenuta sostituzione di uno degli assessori). Inoltre, per un altro assessore nel frattempo cessato dall'aspettativa dal lavoro dipendente, la relativa indennità di funzione risulta dimezzata per effetto dell'articolo 82, comma primo, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

Ciò posto, il Sindaco, assumendo che la *ratio* della sanzione disposta dal legislatore non sia quella di incidere con tagli *ad personam* quanto piuttosto quella di colpire l'intero *corpus* degli organi istituzionali degli enti inadempienti, chiede se la rideterminazione per il 2013 delle indennità di funzione dei componenti della Giunta comunale possa essere effettuata applicando la riduzione del trenta per cento prevista dall'art. 1, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 149/2011 sull'ammontare totale dei trattamenti indennitari risultanti al 30 giugno 2010, determinando in tal modo il nuovo tetto complessivo per le indennità da ripartire fra i componenti della Giunta (nel frattempo diminuiti nel numero).

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, nel rispetto quindi delle formalità previste

dall'art. 7, co. 8, l. n. 131/2003.

2. La stessa può ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, considerato che le questioni interpretative concernenti le norme sui vincoli e limiti posti a carico degli enti locali che non conseguono gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno rientrano senz'altro nella nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

3. Nel merito, occorre anzitutto precisare che la specifica sanzione di cui si discute, applicabile al Comune istante nel 2013 in conseguenza del mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2012, risulta disciplinata esattamente negli stessi termini sia dal menzionato art. 7, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 149/2011, disposizione tuttavia abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014 (successivamente alla richiesta di parere) in base all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), sia dall'articolo 31, comma 26, lett. e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo risultante dalle modifiche di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) decorrenti dal 1° gennaio 2013 e tuttora in vigore.

Dette disposizioni prevedono dunque che: *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo all'inadempienza è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010".*

Il quesito posto dal Comune istante è sostanzialmente volto a comprendere se, ai fini della rideterminazione nel 2013 delle indennità di funzione dei componenti della Giunta comunale, la riduzione del 30 per cento possa essere applicata non sulle indennità singolarmente risultanti per i medesimi alla data del 30 giugno 2010, bensì con riferimento all'ammontare complessivo dei trattamenti indennitari risultanti a tale data, in modo così da determinare il nuovo importo totale da riconoscere all'insieme

dei componenti della Giunta a titolo di indennità di funzione. In concreto, la diversa opzione rileva per i singoli amministratori (oltre che per l'ente) poiché, essendo gli stessi nel frattempo diminuiti di numero e dovendo uno di essi subire il dimezzamento dell'indennità per effetto della intervenuta conclusione dell'aspettativa dal lavoro dipendente, nel secondo caso subirebbero chiaramente una diminuzione meno pesante dell'indennità spettante individualmente.

4. Tale seconda soluzione, prospettata dal Comune istante, non può tuttavia essere accolta.

Essa infatti si pone in conflitto con lo stesso dato letterale offerto dalle menzionate disposizioni secondo cui oggetto della prescritta rideterminazione sono ".... le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Si osserva al riguardo che il richiamato art. 82 T.U.E.L. detta la disciplina per la determinazione della misura dell'indennità di funzione attribuibile a ciascun amministratore locale a seconda della funzione rivestita (sindaco, presidente della provincia, componenti degli organi esecutivi degli enti, eccetera): la disposizione, dunque, non pone criteri per la fissazione di un limite di spesa complessivo per il trattamento indennitario da riservare ai vari organi istituzionali.

Da ciò consegue che la misura sanzionatoria in esame va applicata operando la riduzione del 30 per cento sugli importi delle indennità degli amministratori locali singolarmente considerate così come risultanti al 30 giugno 2010.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Camporosso.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio dell'8 maggio 2014.

Il Magistrato Estensore
(f.to Claudio Guerrini)

Il Presidente
(f.to Ennio Colasanti)

Depositata in Segreteria il 9 maggio 2014
Per Il Funzionario Preposto
(f.to dott. Claudio Di Marino)